



COMUNE DI
DARFO BOARIO TERME
UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITÀ
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Adottato con deliberazione di C.C. n° 20 del 06/04/1994
Modificato con deliberazione di C.C. n° 07 del 19 /03/ 2007

Disposizioni Generali

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli articoli 1 e 37 del Decreto Legislativo n° 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune sono soggette rispettivamente ad un'imposta, ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D. Lgs. n° 507/93.

Articolo 3 - Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe

Ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. n° 507/93 questo Comune con popolazione residente di n° 13.187 abitanti al 31.12.1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe IV.

In relazione ai rilevanti flussi turistici che si verificano nel territorio del Comune nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre, per tale periodo viene applicata una maggiorazione del 50% delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del disposto del comma 6 dell'articolo 3 del D. Lgs. n° 507/93. Tale maggiorazione si applica per le seguenti fattispecie:

- a) per la pubblicità ordinaria di durata non superiore a 3 mesi;
- b) per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni se di durata non superiore a tre mesi, o se effettuata per conto proprio dell'impresa, o se effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti;
- c) per la pubblicità varia di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n° 507/93;
- d) per le pubbliche affissioni a carattere commerciale.

Articolo 4 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 33 del D. Lgs. n° 507/93 vengono determinate le seguenti tipologie e quantità degli impianti pubblicitari:

tipologie:

- tabelloni

- in caso di esaurimento degli spazi su tabelloni è data facoltà di affissioni su muri o palizzate

quantità:

- n° 958 spazi (fogli 70x100)

impianti pubblici:

destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque prive di rilevanza economica: n° 331 spazi (fogli 70x100)

destinati ad affissioni di natura commerciale: n° 627 spazi (fogli 70x100)

ovvero n° 180 spazi (fogli 100x140)

da attribuire a soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette:

n° 30 tabelloni per l'affissione di manifesti funebri, esclusivamente nei giorni non lavorativi, individuati nelle seguenti zone:

via Virgilio, via Ubertosa, via Aria Libera, via Marconi, via Tagliamento, via Carducci, corso Italia, via Manifattura, via Colture, Sciano, via Umberto I (n° 2), via Argilla 8 (n° 2), via Silone, via F.lli Bandiera, (n° 2), via Ponte, via Mazzini, via Quarteroni, piazza Petrarca, via Albero, piazza Guadagnini, via Cappellini, piazzale Donatori di Sangue, via Cercovi, via Don Bassi, via Fucine, piazzetta Pellalepre, piazza Sant'Anna.

Articolo 5 - Piano generale degli impianti

In esecuzione del disposto del terzo comma dell'articolo 3 del D. Lgs. n° 507/93 la realizzazione del piano generale degli impianti è affidata all'ufficio tecnologico del Comune.

A tale scopo sono fissati i seguenti criteri:

- rispetto del regolamento edilizio
- rispetto del codice stradale
- rispetto della proprietà privata.

Articolo 6 - Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda all'ufficio tecnico del Comune.

La domanda deve contenere:

l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente

- l'ubicazione esatta del luogo ove s'intende installare l'impianto
- la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo
- la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove s'intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della Legge n° 241 del 7/8/1990, visto il regolamento edilizio ed il regolamento al codice della strada.

Articolo 7 - Limitazioni e divieti¹

La pubblicità sonora è consentita dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00, con volume moderato, con esclusione della zona di Boario durante l'apertura della stagione termale.

È vietata in modo permanente la pubblicità sonora, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.

La distribuzione dei volantini commerciali può avvenire solo mediante consegna a mano.

È vietata la pubblicità effettuata mediante consegna di volantini commerciali nelle cassette postali ed ogni altra forma non espressamente prevista dal comma precedente.

È vietata la pubblicità effettuata con deposito di volantini sui veicoli in sosta o mediante lancio da velivoli o veicoli.

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

Articolo 8 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

Imposta Comunale sulla Pubblicità

Articolo 9 – Oggetto

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 10 - Soggetto passivo

È tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

¹ Modificato con delibera del C.C. n° 07 del 19. 03. 2007

Articolo 11 - Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 12 – Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 13 - Affissioni dirette

Si stabilisce di destinare una superficie complessiva pari a 30 spazi da attribuire a soggetti privati, individuati dall'amministrazione, per l'effettuazione di affissioni dirette:

➤ annunci mortuari di cui al precedente articolo 4 punto c.

Per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'articolo 12, comma 1 e 4 del D. Lgs. n° 507/93.

Articolo 14 – Dichiarazione

Il soggetto passivo di cui all'articolo 10 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie sposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2, e 3, del D. Lgs. n° 507/93, si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Articolo 15 - Pagamento dell'imposta

L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D. Lgs. n° 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

Articolo 16 – Rimborsi

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

Articolo 17 - Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta

Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del D. Lgs. n° 507/93.

Articolo 18 - Riduzioni dell'imposta (articolo 16 D. Lgs. n° 507/93)

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro
- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali
- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 19 - Esenzioni dall'imposta (articolo 17 D. Lgs. n° 507/93)

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine, e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne e sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programma;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'articolo 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo quadrato di superficie.

Servizio delle Pubbliche Affissioni.

Articolo 20 – Oggetto

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

Articolo 21 - Superficie degli impianti

Il Comune di Darfo Boario Terme, avendo una popolazione al 31.12.1991 di n° 13.187 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 168. A tale proposito la

superficie complessiva degli impianti installati risulta di metri quadrati 733, pari a n° 958 manifesti delle dimensioni di cm 70 x 100.

Articolo 22 - Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50% per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

Articolo 23 - Modalità delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del dovuto.

Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà comunicazione tempestiva al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di £ 50.000=per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 24 - Riduzioni del diritto (Articolo 20 D. Lgs. n° 507/93)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n° 507/93;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Articolo 25 - Esenzioni dal diritto (Articolo 20 D. Lgs. n° 507/93)

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 26 - Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'articolo 15 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità. È consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

Disposizioni Comuni.

Articolo 27 - Sanzioni tributarie e interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 14 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interesse di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interesse nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Articolo 28 - Sanzioni amministrative

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità di applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge n° 689 del 24/11/1981, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

Articolo 29 - Gestione del servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune in forma diretta.

Articolo 30 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del capo I del D. Lgs. n° 507/93.

Articolo 31 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'articolo 46 della Legge n° 142 del 8/6/1990, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Le disposizioni del capo I del D. Lgs. n° 507 del 15/11/1993 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1994, vista la circolare della Direzione centrale per la fiscalità locale n° 1/5-94 del 15/1/1994.

S O M M A R I O

Capo I° - Disposizioni Generali

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Articolo 3 - Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe

Articolo 4 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

Articolo 5 - Piano generale degli impianti

Articolo 6 - Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari

Articolo 7 - Limitazioni e divieti

Articolo 8 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Capo II° - Imposta Comunale sulla Pubblicità.

Articolo 9 - Oggetto

Articolo 10 - Soggetto passivo

Articolo 11 - Modalità di applicazione dell'imposta

Articolo 12 - Tariffe

Articolo 13 - Affissioni dirette

Articolo 14 - Dichiarazione

Articolo 15 - Pagamento dell'imposta

Articolo 16 - Rimborsi

Articolo 17 - Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta

Articolo 18 - Riduzioni dell'imposta (articolo 16 D. Lgs. n° 507/93)

Articolo 19 - Esenzioni dall'imposta (articolo 17 D. Lgs. n° 507/93)

Capo III° - Servizio delle Pubbliche Affissioni.

Articolo 20 - Oggetto

Articolo 21 - Superficie degli impianti

Articolo 22 - Diritto sulle pubbliche affissioni

Articolo 23 - Modalità delle pubbliche affissioni

Articolo 24 - Riduzioni del diritto (Articolo 20 D. Lgs. n° 507/93)

Articolo 25 - Esenzioni dal diritto (Articolo 20 D. Lgs. n° 507/93)

Articolo 26 - Pagamento del diritto

Capo IV – Disposizioni Comuni.

Articolo 27 - Sanzioni tributarie e interessi

Articolo 28 - Sanzioni amministrative

Articolo 29 - Gestione del servizio

Articolo 30 - Norme finali

Articolo 31 - Entrata in vigore